




Civico Di Cristina Benfratelli
Riviera di Marina di Castell'ibon

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**Affidamento del servizio antincendio all'elisuperficie di proprietà dell'ARNAS
adibita a destinazione sanitaria del servizio HEMS della Regione Sicilia e
Servizio di Vigilanza Antincendio
del P.O. Civico e P.O. Di Cristina dell' A.R.N.A.S**

CIG: 8084028EEE CUP: D72C19000170002



Art.1 Oggetto

Il presente capitolato descrive nel dettaglio le prestazioni inerenti l'affidamento **del servizio di vigilanza antincendio dell'elisuperficie** di proprietà dell'ARNAS adibita a destinazione sanitaria del servizio HEMS della Regione Sicilia, nonché del **servizio antincendio da espletarsi presso il P.O. Civico e il P.O. G. Di Cristina**. In particolare, l'appalto comprenderà la seguente obbligazione:

- Svolgimento del servizio antincendio dell'elisuperficie, ai sensi del D.M. 238/07;
- Svolgimento del servizio antincendio presso il P.O. Civico ed il P.O. G. Di Cristina ai sensi D.M. Interno del 10.03.1998 e s.m.i;

Art. 2 Luogo di esecuzione delle prestazioni richieste

Costituiscono ad ogni effetto di legge luogo di esecuzione della prestazione oggetto del presente Capitolato la elisuperficie, le sue pertinenze (segnaletica luminosa, cancelli, recinzioni, tombini, fabbricati, impianto antincendio etc.), nonché i padiglioni dei PP.OO. Civico e G. Di Cristina.

A tal fine fa parte integrante del presente capitolato la planimetria dell'elisuperficie.

Art. 3 Durata del servizio - Importo a base di gara

Il servizio da affidare avrà la durata di anni 5 (cinque), a decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto d'appalto tra l'Amministrazione procedente e l'aggiudicatario del servizio.

Il contratto potrà essere prorogato di mesi 6 (sei) della validità della convenzione, alla scadenza del termine, per il tempo necessari per l'espletamento della nuova procedura di gara.

In ogni caso l'aggiudicatario si obbliga, qualora non sia ancora stata completata la procedura per un nuovo affidamento, a garantire, su richiesta dell'Amministrazione e alle stesse condizioni dell'accordo sottoscritto, la continuità del servizio fino alla stipula del contratto con il nuovo aggiudicatario.

L'importo annuo del servizio è pari ad **€ 390.783,60**

L'importo quinquennale del servizio, compreso i sei mesi di proroga è pari ad **€ 2.231.809,80**

Gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) per il quinquennio + sei mesi sono pari ad **€ 22.318,10**

L'importo a base di gara soggetto a ribasso d'asta è pari ad € 2.209.491,70

Art. 4 Documentazione allegata

Costituiscono parte integrante del contratto, il cui contenuto dovrà essere conosciuto e rispettato integralmente dalle parti:

- il bando di gara;
- il capitolato speciale d'appalto;
- duvri;
- l'offerta tecnica comprensiva di relazione esplicativa sull'organizzazione, mezzi, personale, metodi operativi e servizi aggiuntivi offerti;
- l'offerta economica;

Art. 5 Modalità di attivazione del servizio e tempi di intervento

5.1 - Svolgimento dei Servizi Antincendio elisuperficie e presso i PP.OO. Civico e G. Di Cristina

Il servizio dovrà essere reso dalla presenza fissa secondo il seguente schema:

- servizio antincendio elisuperficie: una squadra composta da **due elementi di livello F** del contratto CCNL A.N.I.S.A. **H 24** ;
- servizio antincendio P.O. Civico e P.O. G. Di Cristina: un elemento fisso dello stesso livello **H 24** ;

La ditta dovrà fornire presso il P.O. Civico un automezzo attrezzato con le caratteristiche previste dal comma 2 e 3 dell'art 6 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 238 del 26/10/2007.

5.2 - Svolgimento del Servizio Antincendio presso i PP.OO. Civico e G. Di Cristina

Per vigilanza antincendio si intende il servizio di presidio fisico delle strutture sanitarie, come previsto dal titolo V punto 42 lettera c) secondo sub articolo del DM 18/09/2002, così come aggiornato e integrato dal DM19/3/2015.

Tutti i sorveglianti antincendio devono essere in possesso dell'attestato di "Addetto antincendio per Rischio elevato – 16 ore"

Le prestazioni oggetto dell'appalto riguardano, in via generale e non esaustiva:

1. Servizio di sorveglianza antincendio secondo quanto previsto dall'art. 42 del DM 8/09/2002 così come integrato dal DM 19/03/2015 con pattugliamento continuo in tutti i locali dei fabbricati con degenze e ambulatori, con l'obbligo di segnalare immediatamente al personale incaricato dell'ARNAS tutte le circostanze e gli eventi che possono creare pericolo rilevante e immediato, ovvero alla segnalazione periodica (settimanale) di altre eventuali situazioni che, pur non costituendo fonte di pericolo immediato, sono comunque da attenzionare e risolvere;
2. Sorveglianza dei presidi di prevenzione incendi attivi e passivi (porte di compartimentazione, estintori, manichette, cartellonistica antincendio, illuminazione di emergenza, ecc.);
3. Primo intervento di spegnimento dell'incendio con estintori, manichette/idranti in attesa dell'arrivo dei VVF;
4. Collaborazione con gli addetti nominati dall'ARNAS (primo soccorso antincendio ed evacuazione);
5. Collaborazione attiva con i Vigili del Fuoco, a seguito del loro intervento;
6. Controllo dell'accessibilità alla struttura da parte dei mezzi di soccorso e di sicurezza e della fruibilità delle vie di esodo dagli edifici;
7. Controllo dell'attuazione del divieto di fumare all'interno degli edifici e dei cortili esterni ai fabbricati della ARNAS;
8. Ausilio e supporto per la gestione delle emergenze antincendio, e delle altre emergenze che in qualche modo hanno attinenza con la sicurezza di personale, pazienti e visitatori e che possono portare alla necessità di evacuazione di parti o degli interi edifici (es. allagamento, evento sismico, blackout, blocco ascensori, incendi nei parcheggi e/o nelle centrali tecnologiche, attentati terroristici, e quant'altro previsto dal piano di Emergenza proprio della struttura);
9. Controllo periodico dei reparti e dei locali più esposti a potenziali pericoli derivanti da atti vandalici e/o criminosi, come ad esempio i seminterrati, sottotetti e locali non presidiati in genere;
10. Controllo visivo della funzionalità degli impianti di rivelazione fumo e allarme incendio e degli impianti audio ai fini antincendio, con verifica almeno mensile dello stato delle centrali, ovvero a seguito di un qualunque intervento di allarme degli stessi o evento avverso manifestato e non rilevato, dello stato di funzionalità, della eventuale presenza di allarmi nelle centrali;
11. Verifica immediata (con sopralluogo sul posto) dei locali che hanno generato l'attivazione di allarmi di rivelazione fumo, tacitazione degli allarmi in caso di accertato falso allarme e comunicazione del falso allarme ai soggetti interessati all'emergenza;
12. Primo intervento per supporto in caso di eventi di blackout, di allagamento, lesioni crolli o cedimenti di parti edili, fughe / guasti agli impianti dei di gas medicinali, interruzione dei principali servizi (elettrico, riscaldamento/condizionamento, idrico, telefonico, ecc.) volti ad avvisare i responsabili del personale in servizio nelle strutture sanitarie e le persone eventualmente presenti nelle zone interessate al rischio (anche soprastanti e sottostanti i locali interessati), delimitando (ove necessario) le zone interessate dall'evento, supportando il personale del reparto/zona interessata in eventuali interventi di movimentazione di pazienti, attrezzature ecc. che fosse necessario effettuare e ordinate dal personale addetto e responsabile della struttura/reparto;
13. Relazione mensile al DEC e al responsabile tecnico della sicurezza antincendio (RTSA) sui rischi potenziali e le carenze riscontrate su presidi, impianti, parti edili ed impiantistiche ritenute degne di attenzione ma non costituenti immediato pericolo per le persone;
14. Comunicazione telefonica immediata all'U.O. Gestione Tecnica della ARNAS e, in orario al di fuori di quello di normale servizio, al tecnico reperibile dell'U. O. Gestione Tecnica, di potenziali rischi e/o carenze di apparecchiature e impianti o parti edili che richiedano un intervento immediato per eliminare

gravi e immediati rischi per le persone. La comunicazione andrà quindi formalizzata non appena possibile anche attraverso mail.

15. Comunicazione immediata a tutte le figure interessate, secondo le procedure previste nel piano di emergenza dell'ARNAS, di eventuali emergenze che richiedano attenzione e l'intervento immediato per scongiurare rischi per le persone;
20. Predisposizione, distribuzione e/o installazione di cartine, volantini, opuscoli informativi sintetici per la sicurezza, previa approvazione del DEC, del RUP E del RSPP.
Il personale dell'appaltatore dovrà svolgere anche i compiti di sorveglianza dei sistemi che possono indicare anomalie che potrebbero creare rischio di incendio o pericolo per l'incolumità dei pazienti in caso di esodo ovvero:
 - a. Sorveglianza dei sistemi di prevenzione e protezione incendi, degli impianti tecnologici, elettrici e di sicurezza intesa come "controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite "esame visivo" attraverso il monitoraggio continuo esterno ed interno di tutta la struttura con passaggi differenziati nelle ore diurne e nelle ore notturne, verificati attraverso sistemi fissi di rilevazione, con particolare cura alle zone non presidiate;
 - b. Segnalazione attraverso rapporti periodici al DEC in caso di malfunzionamenti evidenti e/o anomalie ai sistemi di protezione incendi attivi e passivi e/o rimozione dei sistemi di spegnimento incendi quali estintori, napsi e/o idranti;
 - c. Verifica della tenuta dei percorsi d'esodo sgombri, accessibili e percorribili, verifica delle porte REI e delle porte nelle vie di esodo affinché siano non bloccate ed efficienti, con primo intervento per la messa in sicurezza e/o segnalazione attraverso rapporti al DEC; verifica della chiusura delle porte REI o meno di locali tecnici, caveadi, terrazze, luoghi speciali comunque interdetti a pazienti e visitatori ecc.;
 - d. Segnalazione di eventuali rimozioni/furti di estintori, cartellonistica, presidi antincendio e di danneggiamenti agli impianti di emergenza (allarme incendio), agli impianti di illuminazione di emergenza, alle porte tagliafuoco e ai maniglioni antipánico;
 - e. Segnalazione immediata, appena riscontrato l'evento, di disfunzioni o blocchi degli ascensori;
 - f. Segnalazione al DEC in caso di malfunzionamenti evidenti agli impianti o manomissione degli stessi;
 - g. Verifica e segnalazione sia al personale dei reparti direttamente interessati che al personale del servizio tecnico o al reperibile, di eventuali allarmi degli impianti gas medicinali e delle relative centrali;
 - h. Segnalazione, qualora rilevati, di allarmi di UPS, e altre apparecchiature aventi fini di sicurezza anche antincendio per la continuità della corrente ai fini della salute dei pazienti;
 - j. Verifica periodica dell'integrità dei pulsanti di sgancio di emergenza di centrali elettriche e gruppi elettrogeni.

Il servizio di intervento in caso di evento pericoloso e avverso è esteso a tutti gli edifici, a tutti i locali tecnici e alle aree pertinenziali (cortili, parcheggi, ecc.).

Per quanto attiene le aree pertinenziali, è ricompresa l'individuazione, verifica periodica e attenzione delle parti che possono dare luogo ad eventi avversi di incendio o comunque di pericolo per la sicurezza delle persone.

Il servizio è pertanto finalizzato al completamento delle misure di sicurezza esistenti, peculiari dell'attività di prevenzione incendi, ed è volto a prevenire situazioni di rischio – sorveglianza h24 ove previsto – oltre ad assicurare l'immediato intervento con persone addestrate e qualificate e mezzi tecnici nel caso in cui si verifichi un evento dannoso.

L'appaltatore, in esito alle ispezioni e alle sorveglianze effettuate, ha l'obbligo di segnalare al DEC e al tecnico reperibile, eventuali situazioni di rischio dovute a carenze di carattere edile, impiantistico, dei presidi di sicurezza e/o comportamentale delle persone presenti negli edifici affinché siano attivate tutte le misure compensative sia di emergenza che programmate volte alla riduzione del rischio.

Durante l'orario di lavoro, per ogni turno, il personale del servizio di vigilanza antincendio deve effettuare giri di ronda e controllo all'interno ed all'esterno della struttura, ivi compresi i reparti ed i locali più esposti ad atti vandalici e/o criminosi quali i seminterrati, sottotetti, locali tecnologici, locali non presidiati e perimetri intra - ospedalieri. E' compito del personale addetto:

- accertare la perfetta efficienza delle porte tagliafuoco e delle porte automatiche, con conseguente eventuale segnalazione all'U.O. Gestione Tecnica per intervento di riparazione;
- verificare che non vi siano state manomissioni, guasti o danneggiamenti degli impianti d'allarme, degli estintori e degli impianti antincendio;
- verificare lo stato di funzionamento degli impianti di allarme e rilevazione fumi;
- accertare che le vie di esodo risultino regolarmente praticabili e non vi sia presenza di materiali di qualsiasi tipo indebitamente depositati;
- accertare che tutti i presidi antincendio di tipo attivo siano visibili, raggiungibili ed utilizzabili (es: estintori, idranti, ecc.);
- accertare che tutti i presidi antincendio di tipo passivo siano utilizzabili (es zona di apertura / chiusura delle porte tagliafuoco libere onde consentire l'effettiva chiusura) e segnalare il malfunzionamento/ guasto all'ufficio preposto;
- registrare il passaggio durante i giri di ispezione.

TEMPI DI INTERVENTO

Qualora dovessero verificarsi eventi di incendio, allagamenti, crolli o lesioni di pareti, controsoffitti, intonaci tali da pregiudicare immediatamente la sicurezza anche per la possibilità di transito durante l'esodo in caso di emergenza, ovvero danneggiamenti agli infissi tali da renderli pericolanti, fughe di gas anestetici, guasti agli impianti di rilevazione incendi, attivazione dell'allarme incendio in un locale, blocco di ascensori o ogni altro evento che possa mettere a rischio l'incolumità delle persone, la squadra antincendio di competenza dovrà indossare i DPI necessari in funzione del tipo di emergenza da affrontare e prelevare le relative attrezzature idonee all'evento e recarsi sul luogo **entro e non oltre 5 minuti** dal termine della chiamata telefonica proveniente dal reparto e/o dall'operatore addetto in loco. Il componente della squadra che riceve la chiamata deve accertarsi dell'esatto luogo, tipologia e gravità stimata dell'evento individuando e identificando il chiamante e acquisendo il suo numero telefonico per poterlo richiamare.

La squadra di emergenza deve effettuare tutte le necessarie operazioni per la prima messa in sicurezza in funzione del tipo di evento o il primo intervento di lotta all'incendio, avvisare il centro di gestione delle emergenze di competenza, avvisare l'U.O. Gestione Tecnica dell'ARNAS e il Comando dei Vigili del Fuoco di Palermo se il tipo di emergenza ne richiede l'intervento.

In caso di intervento dei Vigili del Fuoco, il responsabile della squadra di emergenza dovrà dare al caposquadra dei VVF le necessarie informazioni per individuare e affrontare l'evento.

Analoghe informazioni devono essere fornite al tecnico reperibile o in servizio dell'U.O. Gestione Tecnica dell'ARNAS.

Al termine dell'evento, la squadra interessata dovrà relazionare, attraverso il Responsabile del Servizio per iscritto in merito all'evento, indicando tempistiche, tipologia, possibili cause se individuate o presunte. Detta relazione dovrà essere presentata al DEC entro e non oltre 36 ore dalla data dell'evento o, nel caso vi fossero feriti, entro 12 ore dall'evento.

Qualora l'evento pericoloso dovesse avvenire negli ultimi minuti del turno di servizio della squadra di emergenza, la stessa dovrà rimanere in servizio finché la squadra subentrante non avrà preso in consegna e acquisito tutte le informazioni necessarie per la gestione dell'evento.

5.3 - Svolgimento del servizio antincendio dell'elisuperficie, ai sensi del D.M. 238/07

L'aggiudicatario dell'appalto di cui trattasi dovrà garantire, in ogni momento di attività della elisuperficie, la operatività costante di una squadra addetta alla vigilanza antincendio.

La squadra antincendio dovrà essere costituita da due elementi che dovranno essere contemporaneamente presenti. Non sarà tollerata in alcun modo l'assenza, anche solo momentanea, della squadra o anche di un solo componente della stessa, in armonia con quanto previsto dal presente articolo.

La squadra antincendio di competenza dovrà indossare i DPI necessari e recarsi sul luogo entro e non oltre **5 minuti** dalla segnalazione di arrivo dell'elicottero.

Il personale impiegato per costituire le squadre dovrà essere in possesso di abilitazione ai sensi della L. 930/80, D.M. 02/04/1981, D.M. 238/07, per elisuperfici di classe H2 come da tabella "A" del D.M. 238/07;

Le squadre dovranno operare secondo le istruzioni riportate sul manuale di gestione/piano qualità del

servizio oggetto di gara.

La ditta dovrà anche provvedere:

1. Alla gestione e controllo degli impianti di segnalazione e di sicurezza dell'elisuperficie, della segnaletica orizzontale e verticale, sia visiva che luminosa, della manica a vento, poste sia sull'elisuperficie che nei padiglioni limitrofi di segnalazione luminosa notturna, **provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;**
2. Controllo e prove di funzionamento degli impianti antincendio per verificarne la perfetta efficienza, con l'obbligo di segnalare immediatamente al DEC e all'U.O.C. Gestione Tecnica qualsiasi anomalie di funzionamento
3. Pulizia aree dell'elisuperficie e delle aree limitrofe;
4. Pulizia attrezzature e impianti.

TEMPI DI INTERVENTO

La squadra antincendio di competenza dovrà indossare i DPI necessari e recarsi sul luogo entro e non oltre **5 minuti** dalla segnalazione di arrivo dell'elicottero.

Art. 6 Materiali

Tutti i materiali e le attrezzature installate e/o impiegate dovranno essere conformi alle normative UNI, CEI, alle circolari ISPESL, dei VV.F. o di altro Ente autorizzato.

I materiali dovranno, comunque, essere idonei all'impiego previsto, di ottima qualità e costruiti da primaria marca.

Art. 7 Registro dei controlli agli impianti antincendio

Tutte le attività di controllo, verifica, manutenzione e funzionamento agli impianti ed alle attrezzature di sicurezza e antincendio presenti in base, dovranno essere dettagliatamente documentate, a cura del Gestore dell'attività o da persona da questi specificatamente delegata, nell'apposito Registro. Tale documento dovrà costantemente rimanere depositato presso la base a disposizione sia della S.A. che degli organi di vigilanza. Lo schema del Registro dei controlli, che dovrà essere formalizzato entro 60 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto, dovrà essere preventivamente approvato dal R.U.P..

Art. 8 Obblighi in materia di tutela ambientale

L'affidatario del servizio è obbligato, in qualità di intermediario, alla gestione dei rifiuti, al controllo e alla tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti, per effetto dell'attività di sorveglianza antincendio, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, e s.m.i.

Art. 9 Obblighi di diligenza, correttezza e buona fede

L'affidatario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione procedente circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla controparte di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.

Art. 10 Osservanza di disposizioni e direttive

Nell'espletamento del servizio dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni contenute nel

presente capitolato e tutte le altre disposizione dettate dall'Amministrazione che siano esecutive, anche implicitamente, delle norme del bando o dello stesso capitolato o di norme di Legge.

Art. 11 **Responsabilità della ditta**

La Ditta aggiudicataria, oltre ad essere responsabile della sicurezza ed incolumità del proprio personale nel rispetto della vigente normativa in materia, risponderà anche di eventuali danni che possono essere causati a persone o cose in conseguenza del servizio svolto limitatamente nell'area dell'eliperficie assegnata unitamente con il verbale di consegna ed è tenuta pertanto al loro completo e tempestivo risarcimento, soddisfacendo le parti lese e sollevando l'Azienda da qualsiasi eventuale contestazione che al riguardo le fosse mossa.

La ditta aggiudicataria dovrà nominare un Referente Unico per l'appalto in oggetto. Di tale soggetto, che dovrà garantire una costante reperibilità, l'aggiudicatario dovrà comunicare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, il nominativo, il recapito telefonico sia fisso che portatile, la mail e il domicilio.

Art. 12 **Subappalto e cessione di contratto**

Ove non sia stata presentata eventuale dichiarazione relativa al subappalto, l'impresa aggiudicataria non potrà successivamente procedere in nessun caso al subappalto, neppure parziale. E' altresì vietata la cessione anche parziale del contratto.

L'inosservanza dei divieti di cessione comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 13 **Clausola sociale**

L'aggiudicatario si impegna, in caso di aggiudicazione, ad utilizzare prioritariamente lo stesso personale dedito da diversi anni all'esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento, nell'ottica del mantenimento degli attuali livelli occupazionali e condizioni contrattuali per il periodo di durata dell'affidamento, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione dell'aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per l'esecuzione dei servizi affidati.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto e all'adempimento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario, pertanto è tenuto a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato attraverso l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n° 81.

Art. 14 **Personale addetto al servizio**

Il personale impiegato per l'esecuzione del presente appalto dovrà:

1. possedere l'attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di addetto antincendio per i luoghi di lavoro a rischio elevato d'incendio – 16 ore, rilasciato al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
2. possedere l'attestato di frequenza e superamento per esame del corso di 16 ore per addetti al primo soccorso aziendale previsto dal D.M. 388/2003 e s.m.i.;
3. possedere il certificato medico di idoneità fisica alla mansione;
4. essere sottoposto annualmente a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, analogamente a quanto previsto per i lavoratori ospedalieri esposti al rischio biologico, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Gli accertamenti diagnostici integrativi della visita medica, che eventualmente potrebbero essere effettuati, saranno quelli indicati dalla Direzione Sanitaria;
5. essere provvisto di D.P.I., ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità del 28/09/1990 e D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Tali dispositivi, dovranno essere concordati ed approvati dall'Azienda interessata.

Il personale impiegato in elisuperficie, nonché quello impiegato per il servizio antincendio presso i PP.OO. Civico e G. Di Cristina, dovrà uniformarsi a tutte le direttive di carattere generale che potranno essere impartite dal gestore dell'elisuperficie e/o dal R.U.P.

La ditta dovrà avvalersi di un congruo numero di personale appositamente qualificato che garantisca l'efficacia e la tempestività degli interventi. Il numero minimo di personale previsto per il servizio di cui si tratta è il seguente:

- n. 2 addetti servizio antincendio elisuperficie Civico H24
- n. 1 addetto servizio antincendio P.O. Civico e P.O. G. Di Cristina H24.

Il personale impiegato deve tenere un comportamento corretto e civile nei confronti dell'utenza e svolgere il servizio assegnato con alto senso di responsabilità.

La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere al R.U.P. e al Gestore, entro 15 gg. dall'inizio dell'attività, un elenco del personale operante presso la base, corredato dalle documentazioni previste dal precedente punto elenco.

Il personale operante presso la elisuperficie dovrà, in qualunque momento e situazione, rispettare le consuete norme comportamentali di igiene, di correttezza e di educazione, sia nei confronti del personale dell'ARNAS che del personale di altre ditte presenti in elisuperficie. In particolare l'aggiudicatario dovrà curare che il proprio personale:

- mantenga il segreto su tutto ciò che, per ragioni di servizio, possa venire a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie riguardanti l'ARNAS o il servizio da questa reso;
- indossi costantemente, durante lo svolgimento del servizio, la divisa ed i presidi concordati con l'ARNAS, che dovranno essere conservate con diligenza e non presentare segni di usura e di cattivo utilizzo e/o manutenzione;
- indossi costantemente il cartellino di riconoscimento;
- abbia sempre con sé un documento di identità;
- non esegua ordini impartiti da personale non avente titolo;
- non utilizzi indebitamente attrezzature di servizio presenti in elisuperficie (es. telefoni, fax, PC, ecc.);

La violazione reiterata di tali norme comportamentali potranno dare facoltà alla S.A. di chiedere l'allontanamento dalla base dell'operatore indisciplinato. L'aggiudicatario, previa richiesta scritta e motivata da parte del R.U.P., dovrà provvedere alla sostituzione del soggetto indisciplinato entro e non oltre 48 ore dalla richiesta. In caso di mancato rispetto di tale norma troveranno applicazione le penali di cui al successivo art. 18.

RESPONSABILE DI TURNO

Fra il personale delle suddette squadre deve essere individuate sempre un responsabile di turno che dovrà essere dotato di telefono cellulare che risponda ad un numero unico di reperibilità. Detto numero unico del capo turno in servizio dovrà essere sempre attivo 24h su 24 h, 365 gg/anno e sarà il numero di riferimento che sarà chiamato dagli operatori/personale dell'ARNAS caso di emergenza. Il numero di reperibilità unico dovrà essere comunicato per iscritto al DEC almeno 5 giorni prima dell'attivazione del servizio.

Il responsabile di turno dovrà poter comunicare con ogni sottosquadra di addetti alla sorveglianza antincendio attiva, sia telefonicamente (attraverso cellulare) che con eventuali sistemi radio che funzionino in tutte le parti degli edifici e delle aree pertinenziali degli edifici ospedalieri oggetto del servizio.

Si precisa che la fornitura e i costi relativi alla gestione e utilizzo dei sistemi di telefonia mobile e dei sistemi radio sono a carico dell'appaltatore e integralmente compensati nel canone di appalto.

Art. 15

Trattamento retributivo, tutela sanitaria e previdenziale del personale dipendente.

L'appaltatore è obbligato ad attuare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l'esecuzione del servizio condizioni retributive e normative non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria.

L'appaltatore dovrà applicare, obbligatoriamente, al personale che svolgerà il servizio in oggetto, il CCNL A.N.I.S.A – Contratto Collettivo Nazionale per il Settore Sorveglianza Antincendio – (vedere sentenza Consiglio di Stato, sez. III, del 12/3/2018 n. 1574).

Inoltre è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti e contratti di lavoro pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione degli infortuni sul lavoro.

Art. 16
Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

L'appaltatore del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 numero 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", e di fare, in sede di presentazione dell'offerta, una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere in regola con le norme di cui alla Legge sul diritto al lavoro dei disabili;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
- di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso fra i 15 e i 35 e non avendo effettuato alcuna nuova assunzione dal 18 gennaio 2000, data di entrata in vigore della legge n. 68/1999.

Art. 17
Pagamento dei servizi resi

Il pagamento del canone relativo alla sorveglianza antincendio della elisuperficie sarà liquidato con cadenza bimestrale posticipata a 60 gg. fine mese a seguito dell'emissione della fattura ed acquisizione da parte delle figure di competenza dell'attestazione di corretto servizio reso.

Art. 18
Controllo e mantenimento dei requisiti

Per tutta la durata del contratto di affidamento del *servizio di sorveglianza antincendio*, l'affidatario dovrà garantire il mantenimento dei requisiti e delle caratteristiche oggetto del presente documento, all'uopo l'Amministrazione, potrà effettuare controlli e richiedere documenti, per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 19
Penalità

In caso di inadempienza degli obblighi contrattuali assunti dall'appaltatore, l'Ente procedente potrà pretendere, oltre all'obbligo di porre rimedio all'inadempimento accertato entro il termine stabilito in sede di contestazione, anche il pagamento di una sanzione da Euro 50,00 sino a euro 500,00, in ragione della gravità della violazione e dell'importanza rivestita dall'obbligazione inadempita, avuto riguardo all'interesse dell'Ente procedente.

Per inadempimenti particolarmente gravi che arrechino notevole danno, anche d'immagine (per esempio, in caso di sospensione o abbandono del servizio) l'ARNAS potrà trattenere a titolo di sanzione un importo fino alla somma prevista dalla fideiussione oltre al risarcimento danni, da corrispondere unitamente al primo versamento utile.

Art. 20
Risoluzione del contratto per inadempimento

Il rapporto contrattuale si intenderà automaticamente risolto, con gli effetti della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del C.C., qualora l'affidatario incorra nei seguenti fatti e comportamenti:

- a) fallimento dell'aggiudicatario o dei suoi aventi causa;
- b) inadempienza delle obbligazioni o non siano eseguite secondo le modalità stabilite nell'offerta, nel capitolato e nel contratto;
- c) abbandono, sospensione totale o parziale del servizio, senza giustificato motivo;
- d) violazione nel curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzati per il servizio, quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'ARNAS, il servizio stesso;
- e) mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dall'ARNAS;
- f) abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità ed il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'ARNAS, il servizio stesso;
- g) cessione del contratto;
- h) impiego di personale in numero inadeguato per una efficace e tempestiva attività di ripristino post-incidente.

Per ogni altra diversa infrazione delle norme di legge, del capitolato e del contratto che sia di particolare gravità tale da escludere la prosecuzione del rapporto sarà notificata al concessionario una intimazione per iscritto con la fissazione di un termine di gg. 15 per procedere all'adempimento, secondo le modalità previste dall'art. 1454 C.C., decorso il quale termine in assenza dell'adempimento il contratto si intenderà risolto.

La cauzione prestata dall'appaltatore dichiarato decaduto verrà incamerata dall'Amministrazione procedente. Per quanto non espressamente regolato nel presente capitolato, le parti fanno riferimento alla disciplina della risoluzione del contratto di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile e a quella di cui agli articoli 134, 135 e 136 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'ARNAS si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della concessione, per giusta causa.

La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima della data di recesso.

Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto.

Art. 21 Trattamento dei dati

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, D. Lgs. 196/03, "Codice in materia di protezione dei dati riservati", si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione aggiudicatrice per le finalità connesse all'espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attestato mediante strumenti manuali e informatici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

Acquisite, ai sensi del citato art. 13, D. Lgs. 196/03, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.

Art. 22 Spese contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla aggiudicazione e alla stipulazione e registrazione del contratto sono da intendersi a totale carico del affidatario.

Art. 23 Foro Competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione del presente documento e allo svolgimento della procedura, sarà competente il Foro di Palermo.

Art. 24 Rinvio a norme di diritto vigenti

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Palermo li, 16/09/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. G.A. Bono)

